

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

DIECICENTO è soggetto organizzatore di viaggi, vacanze o giri turistici tutto compreso, che sono commercializzati direttamente o per il tramite di venditori. La nozione di pacchetto turistico è definita dall'art. 2, comma 1, DLT 111/95, che di seguito si trascrive:

"i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

1. trasporto;
2. alloggio;
3. servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 7, lettere 1) e m), che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico".

2. FONTI NORMATIVE

Il contratto di compravendita del pacchetto turistico è regolato, dalle presenti condizioni generali, dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore e, per quanto non previsto, dalla normativa inderogabile vigente ed in particolare, dal disposto di cui alla legge n. 1084 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23/4/1970, nonché dal DLT 111/95, che dà attuazione alla Direttiva n. 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" e che dispone, a protezione del consumatore, quanto segue:

- l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico debbono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività;
- il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (art. 6, DLT 111/95), quale documento necessario ed imprescindibile per l'eventuale accesso al Fondo di Garanzia di cui all'art.18 delle presenti condizioni generali di contratto.

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA

L'organizzatore realizza, in catalogo o nel programma fuori catalogo, una scheda tecnica che dovrà contenere i seguenti elementi:

- a- estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
- b- estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile;
- c- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- d- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

4. PRENOTAZIONI

Il contratto di vendita del pacchetto turistico è redatto in forma scritta ed in termini chiari e precisi. Al consumatore è rilasciata copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o dal venditore.

L'accettazione della prenotazione da parte di **DIECICENTO** è subordinata alla disponibilità di posti comunicata dai suoi fornitori. Il contratto si perfeziona con la comunicazione di conferma da **DIECICENTO** al cliente, anche presso l'agenzia di viaggi venditrice.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri strumenti di comunicazione, sono fornite dall'Organizzatore in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

5. PAGAMENTO

All'atto della prenotazione deve essere corrisposta integralmente la quota di iscrizione ed un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo deve essere versato non oltre i 30 giorni che precedono la data di partenza. In caso di prenotazione successiva alla data di cui sopra il pagamento è corrisposto interamente all'atto della prenotazione.

6. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di pagamento descritte nelle presenti condizioni generali di contratto costituisce clausola risolutiva espressa attribuita della facoltà a **DIECICENTO** di risolvere il contratto e di pretendere il risarcimento degli eventuali danni ulteriori.

7. REVISIONE del PREZZO

Le quote del soggiorno e del viaggio sono determinate sulla base del catalogo e del programma fuori catalogo, esse possono subire modifiche in aumento, fino al ventunesimo giorno antecedente la partenza, solo in conseguenza della variazione dei costi del trasporto, compreso il costo del carburante, dei diritti e della tasse su taluni servizi, quali, a titolo esemplificativo, quelle di atterraggio, diritti di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, tassi di cambio applicati al servizio tutto compreso.

In caso di variazione al rialzo, superiore al 10% del prezzo del viaggio, è data al consumatore facoltà di accettare l'aumento del prezzo ovvero recedere dal contratto, previa comunicazione da farsi pervenire a **DIECICENTO** entro il termine perentorio di 8 giorni dall'avvenuta conoscenza del nuovo prezzo. In tale ultima ipotesi il consumatore può decidere di usufruire del rimborso integrale di quanto già corrisposto o di altro servizio equivalente o superiore che gli venga eventualmente offerto. Il prezzo indicato non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la data della prevista partenza.

8. RECESSO del CONSUMATORE

a) Il consumatore può recedere dal contratto senza versare la penale: in caso di variazione in aumento del prezzo in misura superiore al 10% del suo originario ammontare ed in caso di modifica significativa apportata dall'organizzatore o dal venditore prima della partenza, non accettata dal consumatore e coinvolgente uno o più elementi essenziali del contratto ed altresì obiettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico.

Nelle descritte ipotesi il consumatore ha inoltre facoltà di scelta tra: altro pacchetto turistico, di qualità equivalente o superiore e senza supplemento di prezzo ovvero pacchetto turistico qualitativamente inferiore ma previa restituzione della differenza del prezzo oppure chiedere, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, il rimborso del corrispettivo già versato. La scelta dovrà essere comunicata dal consumatore entro il perentorio termine di due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa alla modifica, in difetto la modifica si darà per accettata;

b) fatte salve le ipotesi di recesso disciplinate dal DLT 111/95, alle quali si fa rinvio, nelle altre fattispecie di recesso dal contratto di viaggio, il consumatore è comunque tenuto al pagamento della quota di iscrizione ed alla corresponsione del corrispettivo per il recesso quantificato come segue:

- 10% sino ai trenta giorni lavorativi precedenti la data fissata per la partenza;
- 30% da ventinove a ventuno giorni lavorativi precedenti la data fissata per la partenza
- 50% da venti a undici giorni lavorativi precedenti la data fissata per la partenza;
- 75% da dieci a tre giorni lavorativi precedenti la data fissata per la partenza.

Oltre tali termini nessun rimborso è dovuto al consumatore, anche se la mancata partenza è dovuta a carenza o inesattezza dei necessari documenti personali ovvero in caso di rinuncia durante lo svolgimento del soggiorno.

9. MODIFICHE delle CONDIZIONI CONTRATTUALI

- Nel caso in cui, prima della partenza, il pacchetto turistico venga cancellato per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, ovvero l'organizzatore o il venditore comunichi al consumatore la modifica in modo significativo di uno o più elementi obiettivamente essenziali del contratto, il consumatore può, ove non accetti la variazione proposta, recedere dal contratto senza pagamento di penale, potendo altresì avvalersi delle alternative previste all'art. 8, lettera a) delle presenti condizioni generali di contratto.

- L'organizzatore potrà, in presenza di ragionevoli motivi, introdurre variazioni al programma purché i servizi erogati non siano obiettivamente inferiori rispetto a quelli originariamente previsti (es. sistemazione in albergo diverso ma di categoria non inferiori di quella indicata nel programma).

- Nel caso in cui, dopo la partenza, l'organizzatore non sia in grado di fornire una parte essenziale dei servizi concordati, salvo che l'impossibilità non derivi da fatto del consumatore, del terzo, da caso fortuito o causa di forza maggiore,

l'organizzatore, ove possibile, propone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato senza oneri ulteriori a carico del consumatore, oppure rimborsa a quest'ultimo la differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Qualora non sia possibile alcuna soluzione alternativa ovvero il consumatore ritenga di non aderire alla soluzione alternativa offerta, giustificando tale sua risoluzione con motivazioni serie ed obiettive, l'organizzatore mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o verso altro luogo eventualmente pattuito, senza onere alcuno a carico del consumatore e rimborsando la differenza tra i servizi goduti e quelli convenuti.

- In ipotesi di cancellazione del viaggio da parte dell'organizzatore o venditore per il mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti previsto nel contratto, comunicato venti giorni prima della partenza, è data facoltà al consumatore di usufruire delle alternative previste all'art. 8, lettera a) delle presenti condizioni generali di contratto.

10. SOSTITUZIONI

Il consumatore può, prima della partenza, sostituire a sé altri, cedendo il contratto di viaggio a chi soddisfi tutte le condizioni specifiche e generiche per la fruizione del servizio e purché comunichi, per iscritto, all'organizzatore o venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi anteriori alla partenza, di trovarsi nell'impossibilità di partecipare al viaggio nonché le generalità del soggetto che lo sostituisce. Il cliente rinunciatario dovrà, in ogni caso, corrispondere la quota di iscrizione, se prevista. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati verso l'organizzatore o il venditore per il pagamento del prezzo e per gli eventuali ed ulteriori costi della cessione.

11. RESPONSABILITA' dell'ORGANIZZATORE

a) Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione della prestazione turistica è risarcibile entro i limiti delle norme inderogabili contenute in convenzioni internazionali disciplinanti la materia e di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per l'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, per la quali si rinvia all'art. 2951 c.c., che regola la prescrizione in materia di spedizione e trasporto.

b) I contraenti possono convenire, in forma scritta, limitazioni al risarcimento del danno, diverso da quello alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico, entro i limiti di cui all'art. 13 della Convenzione di Bruxelles del 13 aprile 1970 (CCV), resa esecutiva con Legge 29 dicembre 1977, n.1084 e successive ed eventuali modifiche, facendo comunque salvo quanto previsto all'art. 1341, comma 2, c.c.. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

12. ESONERO DI RESPONSABILITA'

L'organizzatore o il venditore non sono ritenuti responsabili per la mancata o inesatta esecuzione del contratto causata da fatto del consumatore, del terzo, da caso fortuito o da forza maggiore.

L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il consumatore, sono surrogati in tutti i diritti ed azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore o al venditore tutta la documentazione, le informazioni e gli elementi in suo possesso onde consentire l'esercizio del diritto di surroga.

13. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza al viaggiatore secondo criteri della normale diligenza professionale e nel rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dal contratto.

14. RECLAMI

Ogni carenza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo, affinché l'organizzatore possa porvi rimedio. Eventuali reclami possono essere sporti mediante l'invio, all'organizzatore o al venditore, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di rientro.

Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'organizzatore è tenuto a prestare al consumatore l'assistenza richiesta, nei limiti di cui al precedente art. 13 delle presenti condizioni, al fine di cercare una sollecita ed equa soluzione. Il viaggiatore decade dal diritto di chiedere all'organizzatore il risarcimento degli eventuali danni per perdita di denaro, oggetti di rilevante valore economico ed altri beni, qualora non li abbia denunciati per iscritto anteriormente all'inizio del viaggio e conseguentemente non li abbia assicurati.

15. ASSICURAZIONE FACOLTATIVA

Se non espressamente comprese nel prezzo, all'atto della prenotazione è possibile, ed anzi auspicabile, stipulare speciali polizze che assicurino le spese dell'eventuale annullamento del viaggio, gli infortuni e la perdita di bagagli. È inoltre possibile stipulare assicurazioni e contratti di assistenza in ipotesi di incidenti e malattie, che coprano le spese di rimpatrio.

16. CLASSIFICAZIONE degli ALBERGHI

Sia gli alberghi che le residenze turistico alberghiere vengono classificati secondo criteri stabiliti dalla Regione sulla base di atti di indirizzo e coordinamento del Governo previsti dalla L 30.05.1995, n. 203.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità è stabilita dall'organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.

17. FONDO di GARANZIA

Per consentire in caso di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore o del venditore il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica, in caso di rientro forzato del consumatore da paesi extracomunitari, in occasione di emergenze, imputabili o meno all'organizzatore, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo nazionale di garanzia.

18. ASSICURAZIONE

DIECICENTO è coperta da polizza assicurativa n. 00100241933 con la Compagnia Unipol Assicurazioni - Divisione Navale- Ag. I.T. s.r.l.

19. FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia riflettente i rapporti regolati dal presente contratto è competente esclusivamente il foro di Torino.

ART. 17 L. 6 febbraio 2006 N°38 (ex L 269/98 art. 16):

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se commessi all'estero.